

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2650-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE FALCIER)

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto col Ministro per la funzione pubblica
col Ministro delle attività produttive
col Ministro delle politiche agricole e forestali
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame è volto a prorogare alcuni termini in scadenza, o appena scaduti, per l'esercizio di deleghe legislative in alcuni importanti settori dell'attività di Governo e della riforma della pubblica amministrazione, deleghe che per diversi motivi non è stato ancora possibile esercitare. Secondo un'esperienza ordinamentale ormai consolidata, lo strumento del decreto correttivo consente di modificare il testo del decreto legislativo, alla luce della sua esperienza applicativa, fermi restando i principi e i criteri direttivi della delega principale.

Quanto all'articolato del testo in esame, come risultante dai lavori della Commissione, è stato ampliato l'impianto originario dell'iniziativa governativa con l'approvazione di alcuni emendamenti che, oltre a prevedere ulteriori proroghe di termini legislativi, conferiscono nuove deleghe al Governo.

Così l'articolo 1, nella nuova formulazione, delega il Governo ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi correttivi e integrativi del decreto legislativo n. 300 del 1999, sull'organizzazione del Governo. In particolare è prevista la riorganizzazione del Ministero della difesa consolidando un modello che costituisce un caso a sé nell'ambito del riassetto dei vari ministeri. Infatti, a fronte di una generale riserva di regolamento (di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge n. 400) operata dallo stesso decreto legislativo n. 300, l'organizzazione del Ministero della difesa è disciplinata in gran parte da fonti normative primarie, a partire dal decreto legislativo n. 264 del 1997 emanato in attuazione delle leggi n. 549 del 1995 e n. 25 del 1997. Ora si prevede l'intervento dei decreti correttivi relati-

vamente all'area centrale, al personale civile, all'area tecnico-industriale, alla riforma delle Forze armate, secondo i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delega n. 137 del 2002 (sulla riforma dell'organizzazione del Governo) che, tuttavia, erano stati già fissati dalla legge n. 59 del 1997.

Si prevede anche l'adozione di decreti correttivi per portare a compimento la riforma degli organi collegiali della scuola, in riferimento alla quale, peraltro, i principi stabiliti dalla legge n. 59 sono stati in gran parte attuati con una serie di decreti legislativi che ora si ritiene opportuno modificare.

Al Governo sono inoltre conferite le deleghe, da esercitarsi sempre entro un anno, per la «codificazione» delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali e per il riassetto delle norme in materia di cinematografia, teatro, musica ed altre forme di spettacolo, diritto d'autore, nonché in tema di pari opportunità. Anche in queste materie i criteri e le procedure per l'esercizio della delega sono quelle già previste dalla legge n. 137 del 2002.

Per quanto riguarda la proroga dei termini per l'esercizio di deleghe nei vari settori, già previsti dalla citata legge n. 137, in tema di emolumenti di natura assistenziale, il termine legislativo per il riordino della materia è stato prorogato da diciotto a trentasei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge n. 137 (31 luglio 2002) e, quindi, dal 23 gennaio 2004 al 23 luglio del 2005.

Con riferimento alle deleghe previste dalla legge n. 131 del 2003, sull'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al nuovo titolo V della Costituzione, sono prorogati: a) da uno a due anni dall'entrata in vigore della legge di delega (11 giugno 2003) il termine per l'adozione di decreti legislativi ri-

cognitivi dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione vigente nelle materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione, così che il termine slitta dal 12 giugno 2004 al 12 giugno 2005; *b*) da dodici a diciotto mesi il termine per l'adozione di decreti legislativi volti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane: il termine in questo caso è spostato dal 12 giugno al 12 dicembre del 2004.

In materia di semplificazione, sono stati prorogati alcuni termini legislativi previsti dalla legge n. 229 del 2003 - legge di semplificazione per il 2001 (entrata in vigore il 9 marzo 2003). Così è stato prorogato da uno a due anni il termine per l'emanazione del decreto legislativo di riordino della produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge di semplificazione nonché dall'articolo 20 della n. 59 del 1997. Sulla base di questi stessi principi è stato prorogato da sei a diciotto mesi il termine per l'adozione del decreto legislativo di riordino in materia di internazionalizzazione delle imprese; da sei mesi ad un anno il termine per l'adozione dei decreti di riordino normativo in tema di tutela dei consumatori e di metrologia legale.

Infine, per quanto riguarda la materia della concorrenza, è stato prorogato da diciotto mesi (termine previsto dalla legge n. 273 del 2002, contenente la delega principale) a due anni il termine per l'adozione dei decreti legislativi in materia di proprietà industriale.

L'articolo 2, risultante da un emendamento aggiuntivo proposto dal Governo, prevede una ulteriore proroga (fino al 20 luglio 2004) per dare attuazione ad una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla valutazione degli effetti di determinati programmi sull'ambiente.

L'articolo 3, in tema di sicurezza del sistema elettrico nazionale, proroga da due a otto mesi (dalla data di entrata in vigore della legge n. 290 del 2003) il termine per adottare disposizioni correttive del testo unico sull'espropriazione per pubblica utilità al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture energetiche: il termine slitta al 28 giugno 2004.

L'articolo 4, introdotto dalla Commissione a seguito di un emendamento del Governo, prevede l'adozione di decreti legislativi di attuazione di una recente direttiva comunitaria istitutiva di un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra fissando, tra i principi e i criteri direttivi, la riduzione delle emissioni e il relativo abbattimento dei costi in conformità al protocollo di Kyoto. In questo caso il termine è quello già previsto dalla legge n. 306 del 2003 (legge comunitaria 2003) per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive da questa stessa elencate: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 306.

L'articolo 5 proroga ulteriormente il termine (fino al 31 dicembre 2004) per l'esercizio della delega in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'articolo 6 proroga da due a tre anni il termine per l'adozione di disposizioni correttive dei decreti legislativi di attuazione della legge c.d. obiettivo (legge n. 443 del 2001) in materia di infrastrutture ed attività produttive.

L'articolo 7 differisce ulteriormente il termine (al 31 dicembre 2004) per l'adattamento del nostro ordinamento ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, e al Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.

Infine l'articolo 8, identico all'originario articolo 3 del disegno di legge, proroga i termini della delega (prevista dalla legge n. 38 del 2003) da uno a due anni per la moderniz-

zazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste; da due a tre anni per il riassetto normativo della materia anche attraverso l'emanazione di un codice agricolo nel rispetto dei principi della semplificazione.

Il disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e il testo della Commissione risulta conforme ai pareri espressi dalla Commissione bilancio.

FALCIER, *relatore*

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORO)

5 febbraio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 1, dei seguenti commi:

«3. All'onere derivante dalla proroga dei termini di cui all'articolo 2 della legge n. 137 del 2002, disposta dal comma 1 del presente articolo, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Esaminati altresì i relativi emendamenti esprime parere di nulla osta, ad eccezione della proposta 3.0.1, sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

(Estensore: FERRARA)

10 febbraio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.3 relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento ai commi 1 e 2, dopo le parole: «è delegato ad emanare,» delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Proroga di termini per l'esercizio
di deleghe legislative**

Art. 1.

*(Razionalizzazione e semplificazione
delle procedure e degli adempimenti
delle pubbliche amministrazioni)*

1. Agli articoli 1, 2, 5, 10 e 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, le parole: «diciotto mesi» e «un anno» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «ventiquattro mesi» e «diciotto mesi».

2. Agli articoli 2, comma 1, e 9, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «un anno» e «sei mesi» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «due anni» e «diciotto mesi».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Conferimento di deleghe legislative
e proroga di termini per l'esercizio
di deleghe legislative**

Art. 1.

*(Razionalizzazione e semplificazione
delle procedure e degli adempimenti
delle pubbliche amministrazioni)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

- a) beni culturali ed ambientali;**
- b) cinematografia;**
- c) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;**
- d) sport;**
- e) proprietà letteraria e diritto d'autore.**

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

6. All'articolo 6 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «trentasei».

7. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, e all'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le parole: «un anno» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «ventiquattro mesi» e «diciotto mesi».

8. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 2, comma 1, e 9, comma 1, le parole: «un anno» e «sei mesi» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «due anni» e «diciotto mesi»;

b) agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

(Sicurezza del sistema elettrico nazionale)

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Art. 2.

(Differimento del termine per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente)

1. Il termine di cui all'articolo 13-*nonies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004.

Art. 3.

(Sicurezza del sistema elettrico nazionale)

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «**otto** mesi».

Art. 4.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Consiglio, del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale;

b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;

c) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto tra costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, *Clean Development Mechanism* e *Joint Implementation*, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;

d) valutare le potenzialità degli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.

2. Al fine della predisposizione del piano nazionale di assegnazione previsto dall'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, i gestori degli impianti in esercizio, rientranti nelle categorie di attività elencate all'allegato I della medesima direttiva, co-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

municano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3, relativamente al triennio 2000-2002 e per ciascuno dei citati impianti, informazioni in merito:

a) all'impianto ed alle sue attività, compresa la tecnologia utilizzata;

b) alle fonti di emissioni di biossido di carbonio dell'impianto per le attività elencate nell'allegato I della direttiva;

c) ai consumi annui di materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni di biossido di carbonio;

d) alle produzioni annue;

e) alle emissioni di biossido di carbonio annue.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono individuati il formato e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

1. Il termine di cui all'articolo 55, comma 2, ultimo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, è fissato al 31 dicembre 2004.

Art. 6.

(Interventi per il rilancio delle attività produttive)

1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

(Modernizzazione del settore agricolo)

1. All'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: «entro un anno» ed «entro due anni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «entro due anni» ed «entro tre anni».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Art. 7.

(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, già differito al 31 luglio 2003 dall'articolo 49 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2004.

Art. 8.

(Modernizzazione del settore agricolo)

Identico

Art. 9.

(Entrata in vigore)

Identico